



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. **40** del **19.03.2020**

IL SINDACO

RICHIAMATA l'assoluta necessità di far fronte alla emergenza dell'epidemia da coronavirus attraverso misure di contenimento che riducano il rischio per i cittadini di essere esposti al COVID-19 e poter contrarre la malattia;

VISTI i DPCM del 08.03.2020, del 09.03.2020 e del 11.03.2020 che limitano ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute;

VISTE, altresì:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08/03/2020 recante in oggetto: "Urgenti misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10/03/2020 recante in oggetto: "Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 11/03/2020 recante in oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14/03/2020 recante in oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale";

EVIDENZIATO che la ratio di tutte le misure di cui sopra è quella di preservare il territorio nazionale da assembramenti di persone che possano favorire il diffondersi del virus per contagio e quindi attuare il necessario distanziamento sociale in un'ottica sempre più radicale e che in particolare l'ultimo DPCM datato 11.03.2020 ha inteso ridurre le eccezioni alla regola della "permanenza generalizzata presso la propria residenza" (#IoRestoACasa) allo stretto necessario per assicurare alle famiglie l'occorrenza per fronteggiare le necessità, intese come ciò che risponde a bisogni vitali e non alle pur importanti esigenze voluttuarie dell'ordinario quotidiano;

EVIDENZIATO che il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale e il fatto che i dati della diffusione dell'epidemia dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella Regione per cui necessitano ulteriori misure per la tutela della salute pubblica che non si pongono in contrasto con tutta la normativa sopra richiamata (in particolare i DPCM) ma la rafforzano tenendo in considerazione le evenienze contingenti e le caratteristiche e situazioni del territorio amministrato.

CONSIDERATO che:

- alla data odierna continua a registrarsi un rapido e preoccupante incremento dei casi positivi da infezione COVID-19 sul territorio della Regione Calabria, e che anche nella Provincia di Cosenza numerose persone sono state poste in quarantena obbligatoria e molte altre risultano ricoverate;
- la imponente diffusione dell'infezione registrata in molte regioni italiane, correlata all'enorme flusso di rientri dal centro-nord parte di nostri concittadini avvenuto nei giorni scorsi, rendono attuale il pericolo di una diffusione significativa dell'infezione da COVID-19 sul territorio comunale;
- il Presidente della Regione Campania con ordinanza del 15.03.2020 ha disposto la chiusura di n. 5 comuni campani Cosentino (Ariano Irpino, Atena Lucana, Caggiano, Sala Consilina, Polla) alcuni dei quali molto vicini al territorio dell'Alto Tirreno;
- con ordinanza del Presidente della Regione Calabria 11 del 17.03.2020 analoga chiusura è stata disposta per il Comune di San Lucido (Provincia di Cosenza);

EVIDENZIATO che:

alla data odierna le strutture ospedaliere sul territorio regionale risultano particolarmente carenti come testimoniato dalle preoccupazioni espresse ufficialmente da parte dei referenti delle strutture ministeriali nonché delle massime rappresentanze delle istituzioni regionali proprio in relazione alla capacità di gestione dell'emergenza coronavirus;

- in particolare, attualmente, le strutture ospedaliere sul territorio regionale dispongono di postazioni di terapia intensiva e di aree adeguate al trattamento ed alla gestione dell'emergenza oggettivamente insufficienti dinanzi al diffondersi dell'epidemia;

RITENUTO quindi necessario, indifferibile ed urgente l'adozione di ulteriori misure volte ad assicurare la salute pubblica ed in particolare a contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19 assolutamente necessarie nel territorio di questo comune;

DATO ATTO che nelle FAQ <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa> è indicato "Il Dpcm 11 marzo 2020, così come i precedenti, non ha disposto la chiusura dei cantieri. Non esiste, pertanto, alcuna limitazione alle attività lavorative che si svolgono nei cantieri. Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale. Al riguardo, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate.";

PRESO ATTO della nota ANCE del 13.03.2020 che tra l'altro comunica "Nel rispetto delle indicazioni contenute nel Dpcm dell'11 marzo e vista l'impossibilità di assicurare in tutti i cantieri le indispensabili misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori con grande senso di responsabilità ci troviamo costretti a chiedere un provvedimento che consenta di poter sospendere i cantieri, fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza. Dobbiamo prendere atto che non ci sono le condizioni per poter proseguire", e poi "L'organizzazione del cantiere, infatti, in troppi casi non consente di conciliare la prosecuzione dei lavori con le nuove disposizioni stabilite nell'ultimo Dpcm. Tra le altre difficoltà segnalate in questi giorni dal sistema Ance su tutto il territorio nazionale, si evidenzia: impossibilità di reperire dispositivi di **protezione individuale**; impossibilità di assicurare **servizi di trasporto, vitto e alloggio agli operai in trasferta**; respingimenti ai posti di blocco del personale e dei materiali diretti ai cantieri, **subappaltatori, fornitori e personale della committenza che non si presenta nei luoghi di lavoro**";

EVIDENZIATO che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia;

CONCORDATO il presente provvedimento con i capigruppo consiliari;

TUTTO ciò considerato e ribaditi tutti i divieti, le prescrizioni e le limitazioni imposti dai provvedimenti sino ad oggi approvati e comunicati a tutti i cittadini ed operatori economici;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

visto il D.Lgs 81/2008 Testo Unico Sicurezza Lavoro

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 03 Aprile 2020 in deroga ad ogni altro proprio precedente provvedimento, e per le motivazioni di cui in premessa:

la sospensione di tutti i cantieri edili pubblici e privati fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza comprovate (interventi disposti da accertamenti delle FF.O o Vigili del Fuoco, manutenzione/riparazione rete elettrica, gas, acquedotto fognature) In ogni caso, anche nelle ipotesi di urgenza ed emergenza devono essere comunque adottate tutte le misure di protezione e sicurezza che, in aggiunta a quelle già previste da legge, evitino il rischio di contagio da COVID -19.

Il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornata o prorogata in base alla evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

AVVISA

CHE ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 codice penale. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione.

DISPONE

- **DI INCARICARE** della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento:
- Guardia di Finanza di Scalea
 - Stazione Carabinieri di Diamante

- Polizia Locale
- **CHE** copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - al Presidente della Regione Calabria
 - al Prefetto di Cosenza
 - Polizia Locale
 - Guardia di Finanza di Scalea
 - Polizia Stradale di Scalea
 - Stazione Carabinieri di Diamante

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Diamante e sul sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

Sen. Avv. Ernesto MAGORNO

